



Piano annuale degli interventi per la cultura 2023	
LR 16 maggio 2019, n. 17	Artt. n. 17, 26, 31,35
BANDO RIGENERAZIONE URBANA	

Bando per il sostegno a interventi di tipo culturale anche con finalità di impatto sociale per la riqualificazione e rigenerazione urbana

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Stanziamento

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità dei progetti

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda

Art. 7 - Motivi di esclusione

Art. 8 - Spese ammissibili

Art. 9 - Spese non ammissibili

Art. 10 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

Art. 11 - Istruttoria e procedimento valutativo

Art. 12 - Criteri di valutazione e punteggi

Art. 13 - Graduatoria e concessione contributo

Art. 14 - Entità del contributo

Art. 15 - Esecuzione, rendicontazione e controlli

Art. 16 - Revoca del contributo

Art. 17 - Obblighi di pubblicità

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

Art. 1 - Finalità

1. Il Bando stabilisce i termini e disciplina criteri e modalità per l'erogazione di contributi regionali a sostegno di interventi di tipo culturale anche con finalità di impatto sociale per la riqualificazione e rigenerazione urbana, caratterizzata dalla partecipazione attiva di tutte le componenti della comunità locale – dall'amministrazione comunale ai cittadini, dalle associazioni agli enti – e dalla finalità di rivitalizzare aree e spazi urbani, in attuazione degli articoli n. 17, 26, 31, 35 della LR n. 17/2019 e dell'Azione T 5 ("Rigenerazione a base culturale del territorio") del Piano annuale della cultura 2023, approvato con DGR n. 235/2023.

2. L'azione è rivolta in particolare a sostenere processi in ambito creativo e sociale capaci di attivare, a loro volta, comunità che si prendono cura di quartieri, edifici, spazi, piazze, giardini e parchi e a promuovere azioni di comunicazione e diffusione delle iniziative sul territorio di riferimento.

Art. 2 - Stanziamento

La dotazione finanziaria per l'azione è pari a Euro 50.000,00.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente bando, si fornisce la seguente definizione:

a) rigenerazione a base culturale: interventi volti a "rivitalizzare aree e spazi urbani, siano essi luoghi culturali o luoghi che possono diventare culturalmente attrattivi proprio grazie agli interventi di rigenerazione: quartieri, edifici, spazi, piazze, giardini, parchi che raccontano la storia di una città e dei suoi abitanti";

b) processi in ambito creativo e sociale: complesso di azioni finalizzate, in modo organizzato secondo un programma e una metodologia definiti, a realizzare attività che, dal punto di vista creativo



e34f5f26



o sociale o entrambi i casi, consentano di attivare dal basso comunità il cui compito è quello di prendersi cura di quartieri, edifici, spazi, piazze, giardini e parchi e di promuovere azioni di comunicazione e diffusione delle iniziative sul territorio di riferimento. Le azioni possono consistere nella realizzazione di attività quali, a titolo esemplificativo: riqualificazione, tramite interventi decorativi a cura di artisti, di spazi messi a disposizione della condivisione pubblica da parte di cittadini e associazioni, pratiche partecipative per sviluppare la conoscenza della storia di un quartiere o di un'area verde, progetti di archeologia partecipativa o altri interventi di tutela attiva del patrimonio culturale, azioni di arte pubblica, rivitalizzazione di aree verdi pubbliche tramite attività culturali, laboratori a carattere culturale di inclusione e coesione sociale per fasce di popolazione fragile ed emarginata, convegni e seminari per far conoscere buone pratiche di rigenerazione urbana, eccetera. Sono esclusi interventi di tipo edilizio.

Art. 4 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono richiedere contributo enti locali, associazioni culturali o di promozione sociale, cooperative sociali, Onlus, ETS, fondazioni culturali e soggetti privati senza scopo di lucro, con personalità giuridica con prevalente attività nel settore oggetto del bando. Sono escluse le persone fisiche.
2. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo. Il soggetto che presenta richiesta è tenuto a dichiarare se è presente e partecipa ad altri progetti presentati su questo stesso bando, anche in qualità di attuatore per conto di altro soggetto richiedente.
3. Ciascun soggetto deve dichiarare se ha presentato domanda di contributo per la stessa iniziativa ai sensi di altre leggi regionali o statali.
4. In base alle disposizioni generali del Piano annuale degli interventi per la cultura 2023, gli enti partecipati e i soggetti che ricevono dalla Regione un contributo previsto da specifiche normative regionali per il loro funzionamento o per il sostegno di attività non possono partecipare ai bandi ordinari, come il presente, per la presentazione di iniziative.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità dei progetti

Sono ammissibili a contributo i progetti che hanno i seguenti requisiti:

- a) riguardano attività che ricadono in modo chiaro nelle finalità indicate all'art. 1 del presente bando e nelle definizioni date all'art. 3;
- b) prevedono costi complessivi ammissibili non inferiori a Euro 5.000,00;
- c) garantiscono, in sede di presentazione dell'istanza e di rendicontazione, il cofinanziamento, con fondi propri e/o altri fondi, del costo totale per almeno il 30% dell'importo;
- d) vengono avviati e compiutamente realizzati nel territorio della Regione Veneto nel corso dell'anno 2023.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda, da formulare compilando il modulo disponibile alla pagina <https://www.regione.veneto.it/web/cultura>, redatta nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve:
 - a) essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica, disponibile nella sezione "Bandi Avvisi Concorsi" del sito istituzionale della Regione del Veneto e nel Portale Cultura Veneto;
 - b) essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa (in questo caso deve essere trasmessa una copia in formato pdf del modulo sottoscritto).
2. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - copia fotostatica fronte/retro di un valido documento d'identità del firmatario (in caso di firma autografa);
 - scheda progetto;
 - piano finanziario del progetto con indicazione delle uscite e delle entrate, della quota di cofinanziamento e del contributo richiesto;
 - atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente redatto in forma pubblica e aggiornato o scrittura privata registrata se non già trasmesso all'Amministrazione regionale.
3. I richiedenti devono pagare l'imposta di bollo, se dovuta, con le modalità descritte nel modulo di domanda.



e34f5f26



4. La domanda di contributo, con gli allegati e l'elenco degli stessi, va trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo della Direzione Beni Attività culturali e Sport: beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it.

5. La domanda e tutti gli allegati dovranno essere presentati esclusivamente in formato .pdf e riportare nell'oggetto la dicitura "Domanda di contributo - LR 17/2019, artt. 17, 26, 31, 35 - Bando RIGENERAZIONE". Si consiglia di prestare particolare attenzione alle regole di invio stabilite dalla Giunta regionale, consultabili sul sito istituzionale della Regione del Veneto all'indirizzo <http://regione.veneto/we/affari-generalisport@pec-regione-veneto>.

6. La domanda va spedita, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto**. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Art. 7 – Motivi di esclusione

1. La domanda è esclusa in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) presentata da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4 del Bando;
- b) priva di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 del Bando;
- c) presentata oltre il termine o non trasmessa a mezzo PEC;
- d) priva di valida sottoscrizione.

Art. 8 – Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese di natura esclusivamente corrente che, in maniera chiara, diretta ed esclusiva sono riconducibili alla proposta progettuale.

2. Le spese generali sostenute dal soggetto proponente (canoni di locazione sede, utenze, spese postali, spese di segreteria, rimborsi spese per i professionisti esterni all'organizzazione, ecc.) sono ammissibili entro il limite massimo del 10% del totale del costo preventivato.

3. Le spese relative a studi, analisi e indagini propedeutici al progetto sono ammesse nella misura massima del 10% dell'importo complessivo dell'intervento;

4. Le spese per il personale dipendente del soggetto richiedente impiegate specificamente nel progetto sono ammissibili entro il limite massimo del 10% del totale del costo preventivato.

5. Le spese per l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dall'attuatore, nonché per ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale o assicurativo, se previsto dalla legge, sono ammesse purché non recuperabili e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario.

Art. 9 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammesse nel bilancio di progetto, sia a preventivo sia a consuntivo, le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese non riconducibili in modo chiaro e diretto alla realizzazione del progetto;
- b) spese di investimento (beni strumentali durevoli, interventi di carattere edilizio);
- c) erogazioni liberali;
- d) multe e sanzioni; interessi passivi;
- e) approvvigionamento di cibi e bevande destinate alla vendita nell'ambito delle attività.

2. Non è consentita l'erogazione del contributo regionale sotto forma di contributi a terzi.

Art. 10 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

1. Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 vengono indicati gli elementi e i contenuti relativi all'avvio del procedimento:

Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport

Oggetto del procedimento: Bando/Avviso per la concessione di contributi *per rigenerazione a base culturale. Anno 2023.*

Responsabile del procedimento: dott.ssa Valentina Galan, direttore U.O. Beni e servizi culturali

Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente Bando, e si concluderà entro il termine di 90 giorni.

Ufficio referente per la presa visione degli atti: Ufficio Musei – Tel. 0412792700.

2. Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale "comunicazione di avvio del procedimento", ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 241/1990.



e34f5f26



Art. 11 - Istruttoria e procedimento valutativo

1. La Direzione Beni attività culturali e sport verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la presenza dei requisiti richiesti di cui agli articoli 4 e 5 del presente Bando.
2. Un Nucleo di valutazione, nominato dal Direttore della Direzione, valuterà i progetti ammissibili sulla base dei criteri e dei punteggi evidenziati nella tabella all'art. 12, co. 2 di questo Bando.

Art. 12 - Criteri di valutazione e punteggi

1. La valutazione tiene in considerazione particolare gli interventi maggiormente significativi e qualitativamente apprezzabili.
2. il Nucleo di valutazione attribuirà i punteggi in base ai criteri di seguito elencati definendo una graduatoria:

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI	
CRITERI QUALITATIVI	PUNTEGGI massimi
Tipologia delle attività	punti 8
Caratteristiche del contesto di intervento cui le attività sono destinate	punti 15
Definizione degli obiettivi e degli impatti attesi	punti 15
Sostenibilità economica del progetto (percentuale di autofinanziamento oltre il 30% attraverso l'utilizzo di risorse proprie o di altre risorse)	punti 5
Sinergia per consentire continuità nel tempo del progetto (coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati del territorio in un'ottica di rete o di partenariato)	punti 5
Presenza di azioni orientate alla sostenibilità ambientale	punti 2

3. Il punteggio massimo acquisibile da ciascun progetto è pari a 50 punti. Il punteggio minimo acquisibile, sotto il quale il contributo non è concedibile, è pari a 20 punti.
4. A parità di punteggio assegnato, l'ordine di graduatoria è determinato dai seguenti criteri di priorità:
 - a) caratteristiche del contesto di intervento;
 - b) tipologia delle attività.

Art. 13 - Graduatoria e concessione contributo

1. Il Direttore della Direzione Beni attività culturali e sport con proprio decreto, preso atto degli esiti istruttori e della valutazione del Nucleo, approva la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento con l'indicazione del contributo concesso, nonché l'elenco dei progetti esclusi con la relativa motivazione.
Il Bando prevede l'assegnazione di contributi fino a esaurimento risorse.
2. La pubblicazione nel BUR del provvedimento di approvazione della graduatoria vale come notifica del provvedimento. Trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, in assenza di comunicazione di rinuncia, l'assegnazione del contributo si ritiene accettata.
3. I soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare eventuali altri contributi richiesti/ottenuti per il medesimo intervento, ferma restando la non cumulabilità di finanziamenti regionali concessi per lo stesso intervento. Possono essere cumulabili altri finanziamenti.



e34f5f26



Art. 14 - Entità del contributo

1. Il sostegno regionale può coprire il 50%, 60% o 70% del costo complessivo del progetto riferito alle spese ammissibili a contributo e non potrà superare i tetti massimi previsti per ciascuna fascia. La differenza rimarrà in carico al soggetto proponente e finanziata con fondi propri o di terzi.
2. L'entità del contributo è così determinata sulla base del punteggio attribuito dal Nucleo di valutazione:

Punteggio	Contributo
Punteggio compreso tra 50 e 45 punti	70% del costo progetto (riferito alle spese ammissibili), con un tetto massimo di contributo assegnabile pari a €15.000,00
Punteggio compreso tra 44 e 39 punti	60% del costo progetto (riferito alle spese ammissibili), con un tetto massimo di contributo assegnabile pari a €10.000,00
Punteggio compreso tra 38 e 20 punti	50% del costo progetto (riferito alle spese ammissibili), con un tetto massimo di contributo assegnabile pari a €6.000

3. I soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare eventuali altri contributi richiesti/ottenuti per la medesima iniziativa, ferma restando la non cumulabilità di finanziamenti regionali concessi per lo stesso intervento. Possono essere cumulabili altri finanziamenti che verranno valutati secondo quanto stabilito dall'art.12 del Bando.
4. In sede di rendicontazione, il contributo viene interamente confermato se si rendicontano spese pari ad almeno l'80% delle spese ammissibili previste dal piano finanziario; qualora fossero rendicontate spese per un importo inferiore all'80% e superiori o uguali al 50% delle spese ammissibili previste, il contributo verrà ridotto proporzionalmente. Qualora fossero rendicontate spese inferiori al 50% il contributo sarà revocato.

Art. 15 –Esecuzione, rendicontazione e controlli

1. Il soggetto beneficiario attua l'intervento ammesso a finanziamento regionale secondo le modalità, nelle tempistiche e con le spese dichiarate in sede di domanda.
2. Le variazioni del progetto ammesso a contributo devono essere previamente autorizzate dall'Ufficio regionale competente e per essere ammissibili non devono incidere sui requisiti di cui agli articoli 4 e 5, né alterare sostanzialmente gli elementi valutati ai sensi dell'art. 12.
3. Il beneficiario è tenuto a comunicare l'eventuale variazione o la chiusura del regime Iva.
4. Il beneficiario, anche in corso d'opera, potrà essere soggetto a verifiche e/o attività di monitoraggio da parte della Regione, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000.
5. Gli interventi realizzati con il contributo regionale dovranno essere realizzati e rendicontati entro il 31.12.2023.
6. La rendicontazione dovrà riguardare tutte le spese preventivate ammesse a contributo.
7. Ciascun contributo sarà liquidato in soluzione unica, su presentazione della documentazione elencata, redatta sui modelli predisposti dalla Direzione:
 - a) relazione dettagliata del progetto realizzato;
 - b) bilancio consuntivo generale delle entrate e delle uscite;
 - c) regolare documentazione contabile attestante i pagamenti effettuati dal soggetto beneficiario del finanziamento.

Art. 16 - Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato o decade nei seguenti casi:
 - rinuncia del beneficiario
 - mancata realizzazione del progetto
 - spesa rendicontata inferiore al 50% del bilancio preventivo
 - presentazione di dichiarazioni mendaci a esito dei controlli previsti dall'art. 17, comma 3.



e34f5f26



Art. 17 - Obblighi di pubblicità

1. I beneficiari dovranno evidenziare in tutto il materiale promozionale e pubblicitario che l'intervento è stato realizzato con il contributo regionale, qualunque siano i mezzi e i supporti usati (giornali, radio, targhe, messaggi pubblicitari, siti internet, social, manifesti, volantini, inviti e altro). I beneficiari riceveranno indicazioni su forme e modalità di comunicazione nella lettera di concessione del finanziamento.

2. La Regione potrà utilizzare il materiale promozionale prodotto per finalità istituzionali.

3. Ai sensi della L. 124/2017 (commi da 125 a 129), i beneficiari di contributi pubblici (sovvenzioni sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura) non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di importo annuo uguale o superiore a Euro 10.000,00 hanno l'obbligo di pubblicare tale contributo nel proprio sito entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

L'informativa ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente procedimento, è pubblicata nel sito istituzionale della Regione del Veneto nella sezione dedicata al presente Bando.



e34f5f26

